

ESPROPRIAZIONE: Acquisizione sanante - Art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Adozione del provvedimento da parte di un funzionario comunale - Illegittimità - Competenza esclusiva del Consiglio comunale - Omessa comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del fondo interessato - Art. 7 L. n. 241 del 1990 - Illegittimità.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 8 luglio 2021, n. 492

1. “[...] l’art. 42, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 267/2000 riserva ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari al Consiglio comunale [...]”.
2. “[...] il provvedimento di acquisizione sanante, di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, è connotato da un’amplissima e rilevante discrezionalità [...] in coerenza con l’esigenza di valutare l’esistenza di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, anche all’esito di un’effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati. Talché - difettando in radice i presupposti di applicabilità dell’art. 21-octies, co. 2, della L. n. 241/1990 - non è possibile prescindere dall’osservanza dell’obbligo previsto, in generale, dall’art. 7 della L. n. 241/1990, che in specie risulta violato, funzionale al primario obiettivo di consentire al privato l’esercizio dei diritti partecipativi e, per tale via, di interloquire attivamente con l’Amministrazione procedente [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 26/6/2021, è stata impugnata la determina del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Viggianello, n. 300 del 25/5/2021, con la quale è stata disposta l’acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 dei terreni in catasto al fg. 61 p.lle 1058, 1063, 1066 e 1068, dei quali la ricorrente è proprietaria, irreversibilmente modificati per la realizzazione di un’opera pubblica, ancorché mai ritualmente espropriati.
 - 1.1. Il ricorso è affidato a plurimi motivi, deducibili tra l’altro i vizi di incompetenza relativa e di violazione del contraddittorio, atteso che il provvedimento sub iudice è stato adottato dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale (e non dal Consiglio Comunale) e non è stato preceduto dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento.
2. Il Comune di Viggianello, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 7/7/2021 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso a verbale della possibilità adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., fermo restando che ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, sino al 31/7/2021, “*gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso*”.

4. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.

Va preliminarmente scrutinato, per ragioni di priorità logica (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 27/4/2015, n. 5), il primo motivo di ricorso, con cui è dedotto il vizio di incompetenza dell'atto impugnato.

La censura è fondata, in quanto detto provvedimento è stato adottato da un funzionario comunale, laddove l'art. 42, co. 2, lett. 1), del D.lgs. n. 267/2000 riserva ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari al Consiglio comunale (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 10/5/2018, n. 2810; T.A.R. Toscana, sez. I, 15/5/2020, n. 572; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 6/12/2019, n. 698).

Coglie nel segno, peraltro, anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Deve, infatti, ritenersi che il provvedimento di acquisizione sanante, di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, è connotato da un'amplessima e rilevante discrezionalità (cfr. Corte Costituzionale, 30/4/2015, n. 71; Consiglio di Stato, ad. plen., 9/2/2016, n. 2), in coerenza con l'esigenza di valutare l'esistenza di “*attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico*”, anche all'esito di un'effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati. Talché - difettando in radice i presupposti di applicabilità dell'art. 21-*octies*, co. 2, della L. n. 241/1990 - non è possibile prescindere dall'osservanza dell'obbligo previsto, in generale, dall'art. 7 della L. n. 241/1990, che in specie risulta violato, funzionale al primario obiettivo di consentire al privato l'esercizio dei diritti partecipativi e, per tale via, di interloquire attivamente con l'Amministrazione procedente (cfr. *ex plurimis*, T.A.R. Veneto, sez. II, 16/2/2016, n. 170; T.A.R. Abruzzo, sez. I, 6/11/2014, n. 763; T.A.R. Toscana, sez. I, 23/1/2014, n. 148).

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso vanno accolto nei sensi esposti e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi esposti in parte motiva.

Condanna il Comune di Viggianello al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Paolo Mariano, Referendario, Estensore